

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto collettivo integrativo triennio 2023-2025 sottoscritto il 27 ottobre 2023

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Sommario

Parte I – Indicazioni generali.....	2
I.1 - Premessa.....	2
I.2 - Obiettivi	2
I.3 - Struttura dello schema di relazione illustrativa.....	2
I.4 - Struttura dello schema di relazione tecnico-finanziaria.....	2
Parte II – Relazione illustrativa.....	3
Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto.....	3
Modulo II - Illustrazione dell’articolato del contratto	3
Parte III – Relazione tecnico-finanziaria.....	14
Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa	14
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	14
Sezione II - Risorse variabili	18
Sezione III -Eventuali decurtazioni del fondo.....	20
Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione	20
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo.....	20
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa.....	20
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.....	20
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	21
Sezione III - Destinazioni ancora da regolare.....	21
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	21
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo	22
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale	22
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente	22
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio	27
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico- finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.....	27
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato	28
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie del Comune di Seriate ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo	28

Parte I – Indicazioni generali

1.1 - Premessa

La presente relazione è redatta sulla base degli schemi approntati dalla ragioneria dello Stato.

Gli schemi sono articolati in moduli, a loro volta divisi in sezioni eventualmente dettagliate in voci e sotto voci.

Le parti ritenute non pertinenti sono comunque presenti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria, anche se completate dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato". Il collegio dei revisori valuta anche la coerenza delle sezioni omesse.

1.2 - Obiettivi

Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate a:

- supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;
- supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;
- fornire al cittadino / utente, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web del Comune di Seriate, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.

1.3 - Struttura dello schema di relazione illustrativa

La relazione illustrativa è composta da due distinti moduli:

Modulo I: Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto;

Modulo II: Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale.

1.4 - Struttura dello schema di relazione tecnico-finanziaria

La relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nei fondi per la contrattazione integrativa è suddivisa in quattro moduli:

Modulo I: Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa;

Modulo II: Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa;

Modulo III: Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente;

Modulo IV: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Parte II – Relazione illustrativa

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	In data 27 ottobre 2023 è stata sottoscritta l'ipotesi del nuovo contratto collettivo integrativo	
Periodo temporale di vigenza	Triennio 2023-2025	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Organizzazioni sindacali presenti alla contrattazione: CGIL, CISL, UIL Organizzazioni sindacali firmatarie: RSU	
Soggetti destinatari	Dipendenti non dirigenti	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	La contrattazione ha riguardato le materie di cui all'articolo 7 del CCNL 16.11.2022	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento del Collegio dei revisori. Allegazione della Certificazione del Collegio dei revisori alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita l'attestazione del Collegio dei revisori in data 10 novembre 2023
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO), al cui interno sono confluiti il Piano della Performance e il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 11, commi 6 e 8, del d.lgs. 150/2009
		La Relazione della Performance è stata validata dal Nucleo di Valutazione.

Modulo II - Illustrazione dell'articolato del contratto

Con il contratto collettivo integrativo triennio 2023-2025 sono state recepite le modifiche introdotte dal CCNL 16.11.2022.

Le variazioni apportate al precedente "contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Seriate per il triennio 2019-2020" sono di seguito riportate.

Articolo 3 – Salute, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro

1. In applicazione dell'articolo 7, comma 4, lettera m), del CCNL 16.11.2022, le parti approvano le seguenti linee di indirizzo e dei seguenti criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
2. L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
3. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, l'attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
4. L'Amministrazione s'impegna a adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
5. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue e adeguate per la realizzazione degli interventi derivanti dall'analisi di cui al precedente comma.
6. L'Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'Ente si impegna a programmare azioni volte a tutelare il benessere organizzativo del personale, previo esperimento di un'indagine a cura di organismi esterni.

Articolo 4 – Innovazioni tecnologiche

1. In applicazione dell'articolo 7, comma 4, lettera t), del CCNL 16.11.2022, le parti approvano le seguenti linee di indirizzo con riferimento ai riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione di servizi:
 - a. l'innovazione tecnologica ha effetto sulla quantità e sulla qualità dell'occupazione. Tale fattore assume rilievo organizzativo anche nella definizione degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione, in quanto in grado di migliorare e rendere più efficiente la qualità del sistema produttivo;
 - b. gli interventi che promuovono un nuovo approccio al lavoro rivolto al miglioramento ed accrescimento delle competenze del personale saranno realizzati mediante opportuni percorsi di formazione e riqualificazione, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie.

Articolo 5 – Progressioni economiche all'interno delle aree

1. L'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree si realizza mediante l'attribuzione di "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun differenziale stipendiale, da corrispondere mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area, nella Tabella A del CCNL 16.11.2022.
2. In applicazione dell'articolo 7, comma 4, lettera c), del CCNL 16.11.2022, le parti definiscono le seguenti procedure per le progressioni economiche, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lettere a), b), d), e), f) e g), del CCNL 16.11.2022.

Quantificazione delle risorse

1. Al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle aree con decorrenza dall'anno 2024, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16.11.2022, è destinata una quota del fondo pari alla differenza dei differenziali stipendiali, determinati come somma algebrica tra risparmi per cessazioni di lavoro e costo per assunzioni tramite l'istituto della mobilità. I differenziali considerati sono quelli relativi all'anno precedente la decorrenza delle nuove progressioni integrati con i differenziali maturati nell'anno di decorrenza delle progressioni. La somma a disposizione verrà ripartita sulla base delle aree e successivamente tra settori, calcolando l'importo medio delle aree e distribuendo le risorse proporzionalmente ai dipendenti appartenenti a ciascun settore. I resti verranno distribuiti con graduatoria unica.

2. Le risorse ulteriormente necessarie per gli incrementi del differenziale per gli istruttori di polizia locale addetti a funzioni di coordinamento (articolo 96 del CCNL 16.11.2022) e il personale iscritto ad ordini e albi professionali (articolo 102 del CCNL 16.11.2022) sono finanziate con eventuali risparmi derivanti dalla effettiva assegnazione di progressioni economiche all'interno delle aree (per esempio: a dipendenti a tempo parziale, a dipendenti cessati in corso d'anno). In caso di incapienza, la spesa è finanziata da risparmi su altre voci di destinazione finanziate con risorse stabili e nel rispetto comunque di quanto previsto dall'articolo 80, comma 3, del CCNL 16.11.2022 e del vincolo di destinazione.
3. Il numero dei differenziali stipendiali attribuibili nell'anno per ciascuna area contrattuale è definito sulla scorta delle risorse disponibili, così come sopra calcolate, e dei dipendenti, per ciascuna area e settore, che possono accedere alle progressioni.
4. Gli specifici requisiti di partecipazione e l'individuazione e la ponderazione dei criteri di valutazione saranno oggetto di successiva contrattazione integrativa.

Articolo 6 - Incarichi di Elevata Qualificazione

1. Le parti prendono atto che gli incarichi di Elevata Qualificazione vengono conferiti nel rispetto del sistema per l'individuazione e la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 25 maggio 2023 e delle sue eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.
2. In applicazione dell'articolo 7, comma 4, lettera u), dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022, le risorse destinate alla erogazione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei titolari di Elevate Qualificazioni sono determinate in un importo pari a Euro 133.647,06 corrispondente a quanto stanziato a tal fine nell'anno 2023, oltre a eventuali compensi spettanti non soggetti al rispetto del limite di spesa previsto dalla normativa vigente. Le parti hanno già concordato di incrementare il fondo degli incarichi di EQ della somma di Euro 7.882,34, innalzando così il fondo ad Euro 133.647,05, precisando che, che in caso negli anni successivi il fondo subisca una riduzione, l'eventuale diminuzione del limite inciderà sulla quota variabile della retribuzione di risultato spettante agli incarichi di EQ, così non impattando sul fondo del salario accessorio dei restanti dipendenti.
3. In applicazione dell'articolo 7, comma 4, lettera v), e dell'articolo 17, comma 4, del CCNL le parti definiscono i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti con incarichi di EQ:
 - a) nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti i titolari di incarico di EQ, l'ente destina una quota del 15% per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato;
 - b) le risorse destinate alla retribuzione di risultato vengono ripartite tra gli incaricati di EQ sulla base dei seguenti criteri, tenendo conto del peso dell'indennità di posizione sul totale delle risorse ad essa assegnate, della valutazione e dell'eventuale incarico ad interim, quest'ultimo attribuibile solo nell'ipotesi di mancata nomina del titolare e non per la sostituzione dello stesso anche se per un lungo periodo, seguendo il seguente calcolo:
 - i) Calcolo della valutazione media su base 100:
 ([Valutazione performance organizzativa riparametrata in base alle assenze per aspettative non retribuite]+[Valutazione performance individuale])/2*[Peso attribuito alla fascia di appartenenza della elevata qualificazione]
 - ii) Calcolo compenso individuale:
 [Quota del fondo destinata alla retribuzione di posizione]/[somma della valutazione massima di tutte le elevate qualificazioni, ponderata in base al peso attribuito a ciascuna in base alla fascia di appartenenza]*[valutazione media della singola elevata qualificazione calcolata come specificato al punto 1].

Tale premio è decurtato dell'eventuale somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall'applicazione dell'articolo 71, comma 1, del D.L. 112/08, con esclusione delle eccezioni espressamente indicate. L'importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell'anno.

Prestazioni connesse a convenzioni stipulate dall'ente e alla ricerca di sponsorizzazioni

L'Amministrazione può destinare una quota fino al 40% delle risorse della performance individuale all'incentivazione delle prestazioni dei dipendenti a cui sono assegnate attività in forza di convenzioni stipulate dall'ente con altri enti pubblici o privati e per la ricerca di sponsorizzazioni.

Nel caso in cui un dipendente fosse chiamato a svolgere attività previste in convenzioni stipulate dall'ente, il dirigente, entro 30 giorni dall'approvazione del piano esecutivo di gestione, individua la quota di risorse per ciascun partecipante.

Per ciascuna convenzione deve essere predisposto un prospetto riportante le seguenti informazioni:

Il riparto per l'attività svolta nell'anno precedente avviene nella misura stabilita in fase di previsione senza alcuna ulteriore valutazione, fatta salva la riparametrazione necessaria a seguito di introiti più bassi di quelli inizialmente previsti e/o la variazione delle attività in corso d'anno e/o la variazione dei

Nome convenzione							
Durata convenzione							
Introito presunto							
Capitolo di imputazione dell'entrata							
Destinazione dell'importo:							
copertura di tutti i costi di gestione (comprese le spese di personale):	€						
in economia di bilancio: percentuale da destinare 50% ¹ :							
Importo da distribuire:							
COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO							
cognome e nome	ruolo	settore	unità operativa	mansione riferita agli indicatori	ore annue stimate	importo massimo percepibile	dirigente /eq

costi di gestione.

Il riparto è fatto dal servizio personale sulla base:

- della documentazione ricevuta entro 30 giorni dall'approvazione del piano esecutivo di gestione dell'anno a cui si riferisce l'attribuzione dei compensi;
- della ricezione della conferma, da parte del dirigente che ha redatto la documentazione, dei valori riportati nel documento iniziale oppure delle modifiche da apportare;
- della verifica presso il servizio ragioneria degli introiti effettivamente realizzati.

Nel caso in cui un dipendente fosse chiamato a svolgere attività per la ricerca di sponsorizzazioni, il dirigente, entro 30 giorni dall'approvazione del piano esecutivo di gestione, individua la quota di risorse per ciascun partecipante.

I compensi devono essere erogati sulla base degli introiti effettivamente conseguiti al netto dell'IVA e nel rispetto delle seguenti ripartizioni:

Descrizione	Quota in economia di bilancio	Quota da ripartire
Singola sponsorizzazione fino a € 20.000,00	80%	20%
Cifra eccedente € 20.000,00 per singola sponsorizzazione	85%	15%

La documentazione per ciascuna sponsorizzazione deve indicare analiticamente le informazioni riportate nella tabella che segue.

Nome sponsorizzazione	
Importo presunto	
Capitolo d'imputazione dell'entrata	
COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO	

¹ Articolo 43 Legge n. 449/1997:

Comma 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

Comma 3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio.

cognome e nome	ruolo	settore	unità operativa	mansione riferita agli indicatori	ore annue stimate	importo massimo percepibile	dirigente /eq

Le attività sono svolte durante l'orario normale di lavoro.

Il riparto per l'attività svolta nell'anno precedente avviene nella misura stabilita in fase di previsione senza alcuna ulteriore valutazione, fatta salva la riparametrazione necessaria a seguito di introiti più bassi di quelli inizialmente previsti e/o la variazione delle attività in corso d'anno.

Il riparto è fatto dal servizio personale sulla base:

della documentazione ricevuta entro 30 giorni dall'approvazione del piano esecutivo di gestione dell'anno a cui si riferisce l'attribuzione dei compensi

della ricezione della conferma, da parte del dirigente che ha redatto la documentazione, dei valori riportati nel documento iniziale oppure delle modifiche da apportare

della verifica presso il servizio ragioneria degli introiti effettivamente realizzati.

Articolo 7 - Flessibilità dell'orario di lavoro

1. In applicazione dell'articolo 7, comma 4, lettera p), del CCNL 16.11.2022, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, le parti individuano i seguenti criteri per la determinazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita:

- a) la flessibilità consiste nella possibilità di anticipare o posticipare l'orario di entrata e di uscita, nell'orario mattutino e/o pomeridiano, con l'obbligo di recuperare l'eventuale debito orario entro il mese successivo dalla maturazione dello stesso;
- b) le fasce di flessibilità non possono sovrapporsi con l'orario di apertura al pubblico degli uffici;
- c) la flessibilità dell'orario di lavoro può essere fruita senza bisogno di alcuna richiesta;
- d) le fasce temporali di flessibilità sono determinate come segue:
 - a. 40 minuti di flessibilità all'entrata
 - b. 10 minuti di flessibilità all'inizio della pausa pranzo
 - c. 1 ora di flessibilità al termine della pausa pranzo
 - d. 10 minuti di flessibilità in uscita
- e) le fasce temporali di flessibilità sono proporzionalmente ridotte in caso di rapporto di lavoro part time;
- f) per tutti i dipendenti, in caso di ingresso prima dell'inizio dell'orario di lavoro, i 30 minuti compresi nell'arco temporale che precede l'inizio dell'orario di lavoro sono considerati minuti lavorati e si aggiungono al saldo positivo;
- g) sono esclusi dalla fruizione della flessibilità i dipendenti turnisti;
- h) in deroga alle lettere precedenti, la flessibilità è estesa a tutto il personale nel ristretto arco temporale necessario al rispetto del riposo di 11 ore tra giornate lavorative;
- i) nel caso in cui il dipendente, in una giornata in cui avrebbe normalmente maturato il diritto al buono pasto (svolgendo il numero di ore previste dal proprio contratto), non esegue il numero minimo di 6 ore di lavoro per rispettare l'obbligo del riposo di 11 ore tra giornate lavorative, egli comunque ha diritto al buono pasto.

Articolo 10 - Riduzione del fondo delle risorse decentrate

1. Negli enti con dirigenza, a decorrere dall'anno 2018, il fondo per le risorse decentrate, come certificato dal collegio dei revisori dei conti, viene decurtato di un importo pari a quanto destinato nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni. Tale decurtazione è pari a Euro 133.647,06.

2. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni, come indicato al precedente articolo, è pari a Euro 133.647,06 così suddivise:

- ammontare complessivo delle risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione delle Elevate Qualificazioni pari a Euro 113.600,00.
- ammontare complessivo delle risorse destinate al pagamento dell'indennità di risultato delle Elevate Qualificazioni pari alla percentuale del 15% del totale delle risorse disponibili pari a Euro 20.047,06.

Articolo 11 - Indennità condizioni di lavoro

2) Indennità per rischi dannosi alla salute

Per attività esposta a rischio s'intende quella prestazione che comporta continua (intendendo per tale quella che supera il 50% del tempo lavoro di ciascun dipendente) e diretta (cioè quella che diminuisce, ma non abbatte, adottando le misure di prevenzione e protezione, come a esempio avviene per l'attività di addetti alla manutenzione) esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale.

L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettiva prestazione ed è a carico del fondo nel valore di 1,50 € al giorno.

E' corrisposta a consuntivo il mese successivo rispetto alla prestazione.

I nominativi del personale a cui riconoscere l'indennità di rischio sono individuati dai dirigenti e comunicati al servizio del personale. Ogni eventuale modifica dei nominativi va comunicata all'ufficio personale.

Le parti precisano sin da ora che tra i soggetti che beneficiano di tale indennità rientrano anche il personale ausiliario socio assistenziale e le assistenti sociali che lavorano in maniera diretta alla presa in carico dei cittadini fragili.

Articolo 13 – Indennità per specifiche responsabilità

1. In applicazione dell'articolo 7, comma 4, lettera f), del CCNL 16.11.2022, le parti individuano i seguenti criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'articolo 84 del CCNL.
2. L'indennità per specifiche responsabilità è finalizzata a compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione dell'ente, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità in capo al personale delle aree degli Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari (non titolari di incarichi di EQ).
3. Le parti convengono di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità unicamente nel caso di attribuzione non soltanto formale, ma soprattutto sostanziale, di responsabilità specifiche e ulteriori rispetto a quelle tipiche dell'area di inquadramento, tali da differenziare concretamente la prestazione lavorativa rispetto a quella di chi, con pari inquadramento, non sarebbe titolare delle medesime responsabilità e il cui contenuto di rischio giuridico aggiuntivo sia oggettivo e normativamente ricostruibile sulla base di norme o di regolamenti, nonché alle posizioni di lavoro a cui sia riconducibile in modo evidente e insindacabile una rilevante attività di coordinamento di personale interno o esterno all'ente.
4. L'attribuzione delle specifiche responsabilità deve risultare da apposito provvedimento adottato dal dirigente. I provvedimenti sono adottati a seguito di confronto fra dirigenti in sede di comitato di direzione e sono consegnati al dipendente correlati dalla scheda con il relativo punteggio attribuito.
5. Fatti salvi i criteri che stabiliscono l'ammissibilità al beneficio economico e il tetto massimo di fondo complessivamente destinabile alle specifiche responsabilità, l'effettivo riconoscimento dell'indennità spetta al dirigente del settore di appartenenza del dipendente interessato. Qualora in corso d'anno un dirigente riconoscesse nuove indennità dovrà recuperare la quota necessaria al loro finanziamento riparametrando i compensi previsti per i beneficiari del proprio settore.
6. L'indennità è incompatibile con quella di cui all'articolo 97 del CCNL 16.11.2022.
7. Al finanziamento dell'indennità per specifiche responsabilità è destinata, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del CCNL 16.11.2022, una quota pari a € 23.000,00. La quota di fondo annuale massima ammissibile è ripartita a inizio anno fra i settori sulla base delle decisioni assunte a seguito del confronto svoltosi in sede di comitato di direzione.
8. Al finanziamento dell'indennità per specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stata civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale è destinata, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del CCNL 16.11.2022, una quota pari a € 3.600,00.

9. L'indennità per specifiche responsabilità è erogata in quote mensili, in relazione all'effettiva durata dell'incarico ricevuto e è riparametrata in base al tempo di lavoro in caso di part-time.
10. A ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità. Nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse, al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.
11. L'importo delle singole indennità, che varia fino al massimo di € 3.000,00, elevabile a € 4.000,00 per il personale inquadrato nell'area dei Funzionari (non titolari di incarichi di EQ), viene determinato per ciascuna delle posizioni di lavoro individuate secondo i seguenti criteri:

Per ciascuna delle Aree interessate i punteggi attribuibili variano da un minimo di 40 punti ad un massimo di 100 punti come segue:

Per l'Area Operatori Esperti:

COMPENSO ATTRIBUIBILE FINO AD UN MASSIMO DI €. 2.500,00

Punti	da	40	a	49		€ 400,00
Punti	da	50	a	69	Max	€ 1.000,00
Punti	da	70	a	89	Max	€ 1.500,00
Punti	da	90	a	100	Max	€ 2.500,00

Descrizione della specifica responsabilità /dei compiti di responsabilità	CONDIZIONI	PUNTEGGIO
1. Responsabilità qualificata implicante un costante rapporto professionale di supporto tecnico intellettuale e/o quantitativo significativo a dipendenti di Area superiore e dirigenti.	Media	fino a 20
	Elevata	da 21 a 40
2. Responsabilità di coordinamento: coordinamento di personale o gruppi di lavoro (escluso il coordinatore).	Almeno 3 persone	fino a 20
3. Responsabilità di attività implicanti l'esercizio di funzioni, anche attribuite dalla legge, di particolari abilità, competenza e professionalità elevata correlate al possesso di titoli e curriculum particolari. L'attribuzione di deleghe formali risalenti a funzioni specificamente previste dalla legge comporta il riconoscimento dello svolgimento di un incarico di elevata responsabilità.	Media	fino a 30
	Elevata	da 31 a 40

Totale punteggio massimo per Area Operatori esperti: 100

Per l'Area Istruttori:

COMPENSO ATTRIBUIBILE FINO AD UN MASSIMO DI €. 3.000,00

Punti	da	40	a	49		€ 400,00
Punti	da	50	a	69	Max	€ 1.500,00
Punti	da	70	a	89	Max	€ 2.500,00
Punti	da	90	a	100	Max	€ 3.000,00

Descrizione della specifica responsabilità/dei compiti di responsabilità	CONDIZIONI	PUNTEGGIO
--	------------	-----------

1. Responsabilità di procedimenti amministrativi non rientranti nella specifica mansione tipica dell'Area, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e/o responsabilità di procedimenti tecnici complessi con responsabilità collegate ad attività volte a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti	Procedimenti ripetitivi e standardizzati con valenza interna	fino a 10
	Procedimenti non ripetitivi non standardizzati con valenza esterna	da 11 a 20
2. Responsabilità di coordinamento non occasionale di gruppi o squadre di lavoro (interni o esterni) finalizzati al conseguimento di risultati unitari specifici, (non rientranti nella specifica mansione tipica dell'Area)	Almeno 3 persone	fino a 20
3. Responsabilità di procedimenti di spesa: gestione capitoli per conto del dirigente del Settore/Servizio	SI	fino a 10
4. Responsabilità di attività che richiedono particolari ed elevate abilità, competenze e professionalità correlate al possesso di autonomia ed eventualmente studi, approfondimenti ecc. e/o conoscenza e capacità di utilizzo apparecchiature o programmi informatici molto avanzati e/o particolarmente complessi (anche correlati a iscrizioni a Collegio o Ordine Professionale in ambito attinente alla funzione svolta). L'attribuzione di deleghe formali risalenti a funzioni specificamente previste dalla legge comporta il riconoscimento dello svolgimento di un incarico di elevata responsabilità.	MODESTO Il soggetto agisce in virtù di prassi consolidate, in tali casi l'autonomia comporta responsabilità nello svolgimento di programmi operativi definiti e secondo una prassi consolidata	fino a 10
	ELEVATO Il soggetto svolge incarichi che comportano un elevato livello di autonomia operativa	da 11 a 40
5. Partecipazione a commissioni di gara, commissioni esami ecc.	Occasionale	fino a 10

Totale punteggio massimo per Area Istruttori: 100

Per l'Area Funzionari:

COMPENSO ATTRIBUIBILE FINO AD UN MASSIMO DI €. 4.000,00

Punti	da	40	a	49		€. 400,00
Punti	da	50	a	69	Max	€. 1.500,00
Punti	da	70	a	89	Max	€. 3.000,00
Punti	da	90	a	100	Max	€. 4.000,00

Descrizione della specifica responsabilità/dei compiti di responsabilità	CONDIZIONI	PUNTEGGIO
1. Responsabilità di procedimenti amministrativi/tecnici complessi con responsabilità collegate ad attività volte a svolgere adempimenti previsti da leggi o da regolamenti aventi anche rilevanza esterna, funzioni implicanti concorso decisionale	Procedimenti ripetitivi e standardizzati con valenza interna	fino a 25
	Procedimenti non ripetitivi non standardizzati anche con valenza esterna	da 26 a 45

<p>2. Responsabilità di attività che richiedono particolari ed elevate abilità, competenze e professionalità correlate al possesso di autonomia ed eventualmente studi, approfondimenti ecc. e/o conoscenza e capacità di utilizzo apparecchiature o programmi informatici molto avanzati e/o particolarmente complessi (anche correlati a iscrizioni a Collegio o Ordine Professionale in ambito attinente alla funzione svolta).</p> <p>L'attribuzione di deleghe formali risalenti a funzioni specificamente previste dalla legge comporta il riconoscimento dello svolgimento di un incarico di elevata responsabilità.</p>	<p>MODESTO</p> <p>Il soggetto agisce in virtù di prassi consolidate, in tali casi l'autonomia comporta responsabilità nello svolgimento di programmi operativi definiti e secondo una prassi consolidata</p>	<p>fino a 25</p>
	<p>ELEVATO</p> <p>Il soggetto svolge incarichi che comportano un elevato livello di autonomia operativa</p>	<p>da 26 a 45</p>
<p>3. Partecipazione a commissioni di gara, partecipazione a corsi in qualità di relatore, udienze, difesa e rappresentanza, commissioni esami, ecc.</p>	<p>Occasionale</p>	<p>fino a 10</p>

Totale punteggio massimo per Area Funzionari EQ: 100

12. Quanto sin qui disciplinato vale anche ai fini del calcolo e dell'attribuzione dell'indennità di funzione di cui all'articolo 97 del CCNL 16.11.2022.

Articolo 18 - Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato

- In applicazione dell'art. 56 ter del CCNL del 21.5.2018, in occasione di iniziative organizzate da privati ai sensi del D.L. n. 50/2017 i servizi aggiunti richiesti ed effettuati dal personale della Polizia Locale sono completamente a carico degli organizzatori, i quali versano al comune il corrispettivo valore delle prestazioni straordinarie da corrispondere al personale di PL per detti servizi aggiuntivi. Tale corrispettivo è portato in incremento al fondo destinato al lavoro straordinario. Nel caso in cui le ore per prestazioni straordinarie destinate ai servizi aggiuntivi di cui al presente comma siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso per il lavoro straordinario, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. Il costo del riposo compensativo è da ascrivere anch'esso integralmente a carico dei soggetti privati organizzatori dell'iniziativa. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all'articolo 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999 e all'articolo 38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000.
- La norma verrà applicata successivamente all'approvazione di apposito regolamento redatto dal Dirigente Comandante della Polizia Locale e approvato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 19 - Prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale dell'area della vigilanza

- Ai sensi dell'articolo 98 del CCNL 16.11.2022 le parti prendono atto che le quote dei proventi delle violazioni al codice della strada, ove siano rivolte a integrare misure di previdenza integrativa per il personale della PL, sono destinate alle prestazioni previdenziali e assistenziali al Fondo negoziale Perseo Sirio. E' fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali.
- Nello specifico, l'ente destinerà, a integrazione del fondo Perseo Sirio, per ciascun membro della Polizia Locale, la somma di € 1.400,00 al loro della quota di solidarietà da versare all'inps, che andrà ridotta in caso di rapporto di lavoro part time ovvero di assunzione/cessazione in corso d'anno.

Articolo 20 - Criteri di ripartizione dei compensi di cui al Progetto sicurezza urbana

- In tema di erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, si indicano di seguito i criteri generali per la redazione, di distribuzione ed erogazione dei compensi legati ai progetti di sicurezza urbana finanziati in base all'articolo 208 del D.lgs. n. 285/1992.
- I servizi di potenziamento previsti nei progetti dovranno:
 - essere effettuati nei giorni feriali e nelle giornate domenicali in una fascia oraria che non vada oltre le ore 24:00 del giorno;
 - essere effettuati nei giorni festivi infrasettimanali se oltre il normale orario di servizio;
 - essere effettuati da un minimo di n. 3 operatori se oltre le ore 22:00.

3. I servizi dovranno essere, di norma, equamente distribuiti sia per quantità, tipologia e giorno della settimana, tenendo conto del riposo di almeno 11 ore ed eventualmente modificando, compatibilmente con le esigenze di servizio, il turno per favorire la partecipazione dell'operatore, tra gli operatori assegnati al progetto, indicativamente previa disponibilità individuale ed a parità dei seguenti parametri di disponibilità:
 - entità delle disponibilità date;
 - giorno della settimana in cui è data la disponibilità;
 - tipologie di servizio oggetto della disponibilità.
4. Pertanto la quantità dei servizi distribuiti tra il personale terrà in considerazione anche i parametri delle disponibilità date sopra indicati nonché in base alle professionalità/categorie richieste per le diverse tipologie di servizio.
5. Al personale che parteciperà al progetto, verrà liquidato il compenso distribuito in base al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e secondo il grado di presenza e il grado di partecipazione ai servizi per operatore, per tale intendendo il coinvolgimento al raggiungimento degli obiettivi, la corretta redazione degli atti di competenza e delegati, il rispetto delle disposizioni di servizio, il problem solving, la puntualità e la correttezza professionale.
6. Mensilmente il comando affiggerà in bacheca:
 - uno schema per la raccolta delle disponibilità con indicate le date, le tipologie dei servizi, il numero di operatori necessari, la data entro cui dare la disponibilità;
 - uno schema riepilogativo riferito allo stato di avanzamento del progetto ed al numero dei servizi eseguiti dai partecipanti.
7. Il comando si impegnerà a ripartire i servizi in base all'esigenze di servizio, contemperando ove possibile i periodi di ferie già oggetto di programmazione.
8. I criteri di ripartizione di cui sopra hanno validità triennale, pari alla vigenza del presente CCI, mentre le risorse destinate alle predette finalità sono specificate annualmente nella deliberazione della Giunta comunale che definisce la destinazione delle somme in base all'articolo 208 del D.lgs. n. 285/1992.

Criteri distribuzione progetto 208 potenziamento servizi		
	Servizi programmati entro le ore 22:00	Servizi programmati con termine oltre le ore 22:00
Lunedì	0,75	1,00
Martedì	0,75	1,00
Mercoledì	0,75	1,00
Giovedì	0,75	1,00
Venerdì	0,75	1,00
Sabato	1,00	1,30
Domenica	1,00	1,30

Articolo 21 - Indennità per il personale della Polizia Locale

2) Indennità di servizio esterno

1. L'indennità di servizio esterno di cui all'articolo 100 del CCNL 16.11.2022 viene erogata al personale che, in via continuativa, svolge effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, e è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno. Il servizio viene considerato espletato in via continuativa all'esterno qualora siano svolti servizi esterni alla sede del comando per la parte maggioritaria delle giornate di servizio svolte nel mese di erogazione dell'indennità. L'elenco degli istruttori e funzionari di polizia locale aventi diritto alla indennità di servizio esterno è stabilito con atto di gestione del responsabile del servizio polizia locale.
2. In applicazione dell'articolo 7, comma 4, lettera e), del CCNL 16.11.2022, la misura dell'indennità viene stabilita in € 3,00 al giorno, di cui € 2,00 finanziati con i proventi delle violazioni al codice della strada e € 1,00 euro finanziati con le risorse del fondo del salario accessorio.

3. L'indennità giornaliera è dovuta nel caso sia svolta almeno la metà dell'orario giornaliero in servizi esterni.
4. L'indennità di servizio esterno:
 - a. è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'articolo 30 del CCNL 16.11.2022;
 - b. è cumulabile con l'indennità di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), del CCNL 6.7.1995
 - c. è cumulabile con ogni altro compenso non espressamente incompatibile;
 - d. non è cumulabile con l'indennità condizioni di lavoro di cui al precedente articolo 11.
5. La corresponsione degli importi relativi a tale indennità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dell'attività.

3) Indennità di funzione

1. L'indennità di funzione, di cui all'articolo 97 del CCNL 16.11.2022, può essere erogata al personale della Polizia Locale inquadrato nell'Area degli Istruttori e nell'Area dei Funzionari e che non risulti titolare di un incarico di EQ, per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L'indennità di cui al presente articolo viene compiutamente disciplinata dal precedente articolo 13 e, per quanto non espressamente indicato, dall'articolo 97 del CCNL 16.11.2022.

Parte III – Relazione tecnico-finanziaria

La relazione tecnico-finanziaria ha il compito d'individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti. Le parti ritenute non pertinenti sono comunque presenti, anche se completate dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" e spetta al Collegio dei revisori valutare anche la coerenza delle parti ritenute non pertinenti.

Il fondo delle risorse destinate nell'anno 2023 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è stato determinato nel rispetto dell'articolo 79 del CCNL del 16 novembre 2022, come segue:

- per la componente fissa: comma 1;
- per la componente variabile: comma 2.

La parte fissa è stata determinata una prima volta con atto dirigenziale n. 1270 del 20 dicembre 2022 "Impegno di spesa di € 330.289,92 per il pagamento del salario accessorio dei dipendenti per l'anno 2023", mentre la costituzione definitiva di parte stabile e parte variabile del fondo, secondo le indicazioni dettate nel recente contratto degli enti locali approvato il 16 novembre 2022, è stata determinata con atto dirigenziale n. 519 del 1° giugno 2023. Con i medesimi atti si è definito lo stanziamento per il riconoscimento del salario accessorio ai titolari di incarichi di elevata qualificazione.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse storiche consolidate con le variazioni apportate secondo le indicazioni di cui al punto precedente sono:

Normativa	Descrizione voce	Tipo di risorsa	Descrizione	Dettaglio importo	Totale importo
Articolo 69 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 1): A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi	Importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	Importo unico consolidato anno 2017	466.887,97	472.111,97
		voce stabile inclusa nel limite	Importo unico consolidato anno 2017 Articolo 32 comma 7 CCNL 22.1.2004: 0,2% monte salari 2001 (2.611.942,03) Articolo 10: l'importo è da destinare al finanziamento delle alte professionalità	5.224,00	

L'unico importo di € 466.887,97 riportato nella tabella precedente è così costituito:

Descrizione voce	Descrizione	Dettaglio importo	Totale importo
Unico importo consolidato anno 2017	CCNL 22.1.2004, articolo 31, comma 2: unico importo consolidato	404.042,00	466.887,97
	CCNL 22.1.2004, articolo 32, comma 1: 0,62% monte salari 2001 esclusa quota dirigenza (2.611.942,03)	16.194,00	
	CCNL 22.1.2004, articolo 32, comma 2: 0,5% monte salari 2001 esclusa quota dirigenza (2.611.942,03)	13.060,00	
	CCNL 5.10.2001, articolo 4, comma 2 (RIA x cessati da anno 2000) (dato per anno 2012/2014):	3.206,97	
	CCNL 9.5.2006.CCNL economico 2004-2005, articolo 4, comma 1: 0,5% monte salari 2003 esclusa quota dirigenza (2.500.942,03)	12.503,00	
	CCNL 11.4.2008 CCNL normativo 2006 2009 economico 2006 2007, articolo 8, comma 2: 0,6% monte salari 2005 esclusa quota dirigenza	16.720,00	
	Riallineamento fondo progressione economica per effetto aumenti contrattuali (art. 29, comma 2 del ccnl 22.1.2004 e dichiarazioni congiunte 14/2005, 4/2007, 1/2009	1.162,00	

Gli incrementi dell'importo consolidato riconosciuti sono i seguenti:

Normativa	Descrizione voce	Tipo di risorsa	Descrizione	Dettaglio importo	Totale importo
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera c)): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	RIA cessati In dodicesimi nella parte variabile e poi intera nell'anno successivo alla cessazione in parte stabile quota stabile per anno 2018 per cessazioni 2017: Fumagalli 805,74	805,74	7.827,69
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera c)): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	RIA cessati quota stabile per anno 2019 per cessazioni 2018: Consonni 125,45 + Pezzotta 1295,19 + Malgeri 477,36	1.898,00	
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera c)): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	RIA cessati quota stabile per anno 2020 per cessazioni 2019: Pedrini Edoardo (scatti 10,07*13=139,10); Begnis 0; Mazzola 0; Pedrini G 0; Robert ((scatti 42,61+ anzianità 28,72)*13=927,29; Frosio (0); Ranghetti (0)	1.066,39	
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera c)): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	RIA cessati quota stabile per anno 2021 per cessazioni 2020: Scipinotti, Cataldi, Di Stefano, Patelli= 0; Rottoli scatti 11,49*13= 149,37; Mandelli (Scatti 29,83+anzianità 24,76)*13=709,67; Carminati Scatti 12,87*13=167,31 Minola Silvio: (scatti 30,21+anzianità 16,50)*13=607,23	1.633,58	

<p>Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera c)): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno</p>	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	<p>RIA cessati quota stabile per anno 2022 per cessazioni 2021: Campana Giovanna, Rota Annamaria=0 Salvati anzianità 17,9*13=232,70 Magri scatti 34,47+anzianità 5,4*13=518,31 Zana scatti 34,99+anzianità 19,79 *13=712,14</p>	1.463,15	
<p>Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera c)): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno</p>	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	<p>RIA cessati quota stabile per anno 2023 per cessazioni 2022: Zenoni scatti 30,64 + anzianità 8,8*13=512,72 Montecroce scatti 34,47*13=448,11 Rovaris NO scatti e NO anzianità</p>	960,83	
<p>Articolo 79 comma 1 lettera c) (Richiama articolo 34 D.L. 33): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale</p>	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	<p>Incremento stabile consistenza personale in coerenza con piano dei fabbisogni 1. (importo fondo 2018 (dato consolidato, solo voci nel limite)+stanziamento p.o. 2018)/teste al 31.12.2018 (NO segretario, NO dirigenti, SI tempo determinato)=quota media pro capite 2. dipendenti secondo piano del fabbisogno 2023 (riproporzionati su mesi di lavoro e part time)- dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 (teste)=incremento di personale 3. quota media pro capite*incremento di personale=importo da inserire</p>	3.793,30	3.793,30
<p>Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera a)): da un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</p>	Incremento importo consolidato	voce stabile esclusa dal limite	<p>Finanziate dal rinnovo contrattuale 2016-2018 83,20 x n 113 teste al 31/12/2015 (NO segretario, NO dirigenti, SI tempo determinato, NON considero tempo lavoro)</p>	9.401,60	9.401,60
<p>Articolo 79, comma 1, lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera b)): di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;</p>	Incremento importo consolidato	voce stabile esclusa dal limite	Differenziali p.e.o. CCNL 2016-2018	6.098,73	6.098,73

<p>Articolo 79 comma 1 lettera b): da un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dall'anno 2022</p>	Incremento importo consolidato	voce stabile esclusa dal limite	Finanziate dal rinnovo contrattuale 2019-2021 84,50 x n 113 teste al 31.12.2018 (NO segretario, NO dirigenti, SI tempo determinato, NON considero tempo lavoro)	9.548,50	9.548,50
<p>Articolo 79 comma 1 lettera d): di un importo pari alle differenze tra vecchi importi e i nuovi importi delle progressioni relative all'anno 2022</p>	Incremento importo consolidato	voce stabile esclusa dal limite	Differenziali p.e.o. CCNL 2019/2021 dei dipendenti in servizio al 01.01.2021	8.538,92	8.538,92
<p>Articolo 79 comma 1 bis: a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3</p>	Incremento importo consolidato	voce stabile esclusa dal limite	Differenziali tra D3 e D1 di Amighetti, Galletti, Ghilardi, Levato	10.859,39	10.859,39
<p>Articolo 79 comma 1 bis: a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3</p>	Incremento importo consolidato	voce stabile esclusa dal limite	Differenziali tra B3 e B1 di Lenzi, Maver, Palmieri	2.531,03	2.531,03

Fondo destinato al pagamento del lavoro straordinario	Ulteriori voci rientranti nel limite	voce stabile inclusa nel limite	Importo totale previsto da articolo 4 del CCDI 2018-2020: 27.650	27.650,00	27.650,00
---	--------------------------------------	---------------------------------	--	-----------	-----------

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse di parte variabile del fondo dei dipendenti del 2023 sono descritte nella tabella che segue.

Normativa	Descrizione voce	Tipo di risorsa	Descrizione	Totale importo
Articolo 79 comma 2 lettera b) (Articolo 67 comma 4): gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Integrazione 1,2% monte salari 1997	16.042,00
Articolo 56-quater comma 1 lettera c): i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Proventi sanzioni del codice della strada art. 208 comma 5 lettera b)	17.516,67
Articolo 79 comma 1 lett a) (Articolo 67 comma 2 lettera c)): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (importo per i ratei mensili residui dopo la cessazione (incluso ratei tredicesima e frazioni di mesi superiori a 15 giorni)	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Ria cessanti in corso d'anno Cessanti nell'anno 2023: Anesa (NO scatti e NO anzianità), Maffeis (cessa il 31.12), Novelli (cessa il 31.12), Cantù (34,47+5,40)*2,5	99,68
Articolo 79 comma 2 lett a) (Articolo 67 comma 3 lettera a)): risorse variabili derivanti dall'applicazione dell'art 43 della legge n° 449/97 e tenuto conto dell'art 15 comma 1 lettera d) del CCNL dell'1/4/99, come modificato dall'art. 4, comma 4 ccnl 5/10/2001) : convenzioni, sponsor, prestazioni verso terzi pubblici e privati	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Risorse per personale ambito e sistema laghi - rimborsi per salario accessorio a carico dei restanti comuni	32.837,19
	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Risorse per personale ceduto parzialmente a altri comuni tramite convenzione - rimborsi per salario accessorio a carico dei restanti comuni (Galbiati, Ghidoni, Lenzi)	3.787,51
	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Convenzioni con soggetti pubblici	12.632,57

Riduzione fondo per rispetto limite del tetto 2016	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Riduzione voce Risorse per personale ambito e sistema laghi	-9.497,30
Elevate Qualificazioni - Ulteriori voci incluse nel tetto (convenzioni, ici...)	Ulteriori voci rientranti nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Convenzioni	4.591,41
Articolo 79 comma 2 lettera a) (Articolo 67 comma 3 lettera e)): risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL 1.4.1999. L'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Risparmi fondo lavoro straordinario anno precedente	2.306,60
Altre voci di parte variabile NON ricomprese nel limite dell'articolo 23 comma 2 DLgs 75/2017	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Risparmio salario accessorio quota non erogata per performance, eccetto economie per primi 10 giorni malattia Brunetta	3.185,20
Articolo 79 comma 3: in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	0,22% monte salari 2018 (T12 + T13 + T14 (solo parte tempo determinato) - Segretario - Dirigenti - arretrati contrattuali 2018)	6.109,28
Articolo 79 comma 2 lettera a) (Articolo 67 comma 3 lettera a)): risorse variabili derivanti dall'applicazione dell'art 43 della legge n° 449/97 e tenuto conto dell'art 15 comma 1 lettera d) del CCNL dell'1/4/99, come modificato dall'art. 4, comma 4 ccnl 5/10/2001) : convenzioni, sponsor, prestazioni verso terzi pubblici e privati	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Sponsorizzazioni da parte di soggetti privati	747,66
Articolo 79, comma 2 lettera a) (Articolo 67 comma 3 lettera c)): delle risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge Articolo 70 ter CCNL 2016-2018	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Istat	4.126,03
Articolo 79 comma 2 lettera a) (Articolo 67 comma 3 lettera c)): delle risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge Articolo 1 comma 1091, legge 145/2018	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Incentivo recupero tributi IMU e TARI	12.925,15
Articolo 79 comma 2 lettera a) (Articolo 67 comma 3 lettera c)): delle risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge Articolo 113 D.Lgs 50/2016	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Funzioni tecniche	6.321,87
Altre voci di parte variabile NON ricomprese nel limite dell'articolo 23 comma 2 DLgs 75/2017	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Straordinario per stupefacenti	4.126,03

Sezione III –Eventuali decurtazioni del fondo

E' stata operata la seguente decurtazione del fondo di parte stabile:

Decurtazioni parte stabile del fondo	Importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	Risorse destinate alle posizioni organizzative	-133.647,05	-182.622,79
	Importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	Riduzione personale ATA	-34.025,96	
	Importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	Decurtazione fissa articolo 1 commi 456 e 457 Legge 147/2013 (articolo 9 comma 2bis DL 78/2010 - riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa e variabile)	-14.949,78	

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

In ragione di quanto esposto nei quadri precedenti, si sottopone a certificazione il seguente prospetto riassuntivo:

Importo consolidato (Importo unico - Decurtazioni)	289.489,18
Incremento importo consolidato	58.599,16
Importo variabile rientrante nel limite	73.418,31
Importo variabile escluso dal limite	39.847,82
Totale generale	461.354,47
Totale generale rientrante nel limite	374.528,48
Totale generale escluso dal limite	86.825,99
Totale generale	461.354,47

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non ci sono risorse da indicare in questa sezione.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo.

Come nel caso della costituzione del Fondo, ogni voce elementare è documentata dal punto di vista quantitativo e giuridico al fine di consentire la certificazione del modulo.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Date le risorse del Fondo come definite con atto dell'Amministrazione, alcune poste hanno natura obbligatoria e non possono essere oggetto di negoziazione.

Esse sono:

Risorse	Destinazione
51.791,69	Indennità di comparto (articolo 33 CCNL 22 gennaio 2004)
133.736,12	Progressioni economiche già giuridicamente perfezionate (articolo 17 comma 2 lettera b CCNL 1 aprile 1999)

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione e quindi esplicitati i diversi istituti economici toccati dall'attività negoziale trattati.

Esse sono complessivamente così ripartite:

Risorse	Destinazione	Riferimento contrattuale
4.000,00	Indennità condizioni lavoro (ex rischio, disagio, maneggio valori)	Articolo 70 bis del CCNL 2016-2018 e articolo 84 bis del CCNL 2019-2021
25.500,00	Turnazioni polizia locale	Articolo 30 del CCNL 2019-2021
4.400,00	Reperibilità	Articolo 24 del CCNL 2016-2018
4.126,03	Attività di collaborazione alle rilevazioni statistiche dell'Istat	Articolo 67 comma 3 del CCNL 2016-2018
6.321,87	Incentivi per funzioni tecniche	Articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 come riformato dal D.Lgs n. 36/2023
17.516,67	Progetti polizia locale articolo 208 codice della strada	Proventi sanzioni CDS articolo 208 del codice della strada e articolo 98 del CCNL 2019-2021
84.155,45	Performance organizzativa: compenso in base all'apporto di ciascuno e in funzione del conseguimento degli obiettivi assegnati, secondo le modalità stabilite dalla metodologia approvata presso l'ente	Articolo 80 comma 2 lettera a del CCNL 2019-2021
84.155,45	Performance individuale: compensano il personale in base alla valutazione delle prestazioni individuali, all'apporto di ciascuno e in funzione del conseguimento degli obiettivi assegnati, secondo le modalità stabilite dalla metodologia presso l'ente	Articolo 80 comma 2 lettera b del CCNL 2019-2021
Di cui: 1.640,68	Destinati alla maggiorazione del compenso della performance individuale	Articolo 17 commi 7 e 8 del CCDI 2019-2022
4.126,03	Straordinario vigili - progetto stupefacenti	Altre voci di parte variabile NON ricomprese nel limite dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017

Risorse	Destinazione	Riferimento contrattuale
26.600,00	Indennità per specifiche responsabilità	Articolo 84 del CCNL 2019-2021
2.000,00	Indennità di servizio esterno per polizia locale	Articolo 100 del CCNL 2019-2021
12.925,15	Incentivo recupero evasione IMU e TARI	Articolo 80 comma 2 del CCNL 2019-2021

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Non sono presenti destinazioni ancora da regolare.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

a)	Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione I del presente modulo (risorse fisse)	185.527,81
b)	Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione II del presente modulo (risorse variabili)	275.826,66
c)	Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III del presente modulo	0,00
d)	Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo).	461.354,47

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente all'accordo illustrato

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a) Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di **€ 185.527,81** (di cui € 51.791,69 per indennità di comparto e € 133.736,12 per progressioni orizzontali) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di **€ 348.088,34**.

c) Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva e individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 6 maggio 2019, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il nucleo di valutazione avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

PARTE STABILE INCLUSA NEL LIMITE							
Normativa	Descrizione voce	Tipo di risorsa	Descrizione	Dettaglio importo	Totale importo	Dettaglio importo	Totale importo
					2023		2022
Articolo 69 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 1): A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi	Importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	Importo unico consolidato anno 2017	466.887,97		466.887,97	
			Importo unico consolidato anno 2017 Articolo 32 comma 7 CCNL 22.1.2004: 0,2% monte salari 2001 (2.611.942,03) Articolo 10: l'importo è da destinare al finanziamento delle alte professionalità	5.224,00	472.111,97	5.224,00	472.111,97
Decurtazioni parte stabile del fondo	Importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	Risorse destinate alle posizioni organizzative	-133.647,05	-182.622,79	-125.465,00	-174.440,74
	Importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	Riduzione personale ATA	-34.025,96		-34.025,96	
	Importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	Decurtazione fissa articolo 1 commi 456 e 457 Legge 147/2013 (articolo 9 comma 2bis DL 78/2010 - riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa e variabile)	-14.949,78		-14.949,78	
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera c): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	RIA cessati In dodicesimi nella parte variabile e poi intera nell'anno successivo alla cessazione in parte stabile quota stabile per anno 2018 per cessazioni 2017: Fumagalli 805,74	805,74	7.827,69	805,74	6.866,86
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera c): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	RIA cessati quota stabile per anno 2019 per cessazioni 2018: Consonni 125,45 + Pezzotta 1295,19 + Malgeri 477,36	1.898,00		1.898,00	

stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno								
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera c): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	RIA cessati quota stabile per anno 2020 per cessazioni 2019: Pedrini Edoardo (scatti 10,07*13=139,10); Begnis 0; Mazzola 0; Pedrini G 0; Robert ((scatti 42,61+anzianità 28,72)*13=927,29; Frosio (0); Ranghetti (0)	1.066,39			1.066,39	
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera c): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	RIA cessati quota stabile per anno 2021 per cessazioni 2020: Scipinotti, Cataldi, Di Stefano, Patelli=0; Rottoli scatti 11,49*13= 149,37; Mandelli (Scatti 29,83+anzianità 24,76)*13=709,67; Carminati Scatti 12,87*13=167,31 Minola Silvio: (scatti 30,21+anzianità 16,50)*13=607,23	1.633,58			1.633,58	
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera c): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	RIA cessati quota stabile per anno 2022 per cessazioni 2021: Campana Giovanna, Rota Annamaria=0 Salvati anzianità 17,9*13=232,70 Magni scatti 34,47+anzianità 5,4*13=518,31 Zana scatti 34,99+anzianità 19,79 *13=712,14	1.463,15			1.463,15	
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera c): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	RIA cessati quota stabile per anno 2023 per cessazioni 2022: Zenoni scatti 30,64 +anzianità 8,8*13=512,72 Montecroce scatti 34,47*13=448,11 Rovaris NO scatti e NO anzianità	960,83				
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera g): degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, a invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	Incremento per riduzione stabile fondo straordinari non ricorre il caso	0,00	0,00		0,00	0,00
Articolo 79 comma 1 lettera c) (Richiama articolo 34 D.L. 33): risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	Incremento stabile consistenza personale in coerenza con piano dei fabbisogni 1. (importo fondo 2018 (dato consolidato, solo voci nel limite)+stanziamento p.o. 2018)/teste al 31.12.2018 (NO segretario, NO dirigenti, SI tempo determinato)=quota media pro capite 2. dipendenti secondo piano del fabbisogno 2023 (riproporzionati su mesi di lavoro e part time)-dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 (teste)=incremento di personale 3. quota media pro capite*incremento di personale=importo da inserire	3.793,30	3.793,30			
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera d): eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto legislativo n. 165/2001	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	non ricorre il caso	0,00	0,00		0,00	0,00
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera e): degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	L'importo va portato in aumento o in diminuzione a seconda se trattasi di personale trasferito presso l'ente o viceversa. In caso di aumento l'importo è da considerare oltre il fondonon ricorre il caso	0,00	0,00		0,00	0,00
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera f): dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	non ricorre il caso	0,00	0,00		0,00	0,00
Articolo 6 bis DLgs 165/2001: le amministrazioni interessate dai processi di organizzazione e razionalizzazione della spesa provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	Riduzione temporanea del fondo	0,00	0,00		0,00	0,00

Articolo 40 comma 3 quinquies DLgs 165/2001	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	Recupero delle somme indebitamente corrisposte	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 7 comma 4 lettera u) CCNL 2016-2018: l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite	Riduzione delle risorse stabili per l'incremento delle risorse a disposizione per l'istituto dello posizioni organizzative	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre riduzioni	Incremento importo consolidato	voce stabile inclusa nel limite		0,00	0,00	0,00	0,00
Elevate Qualificazioni - Articolo 17: indennità di posizione	Ulteriori voci rientranti nel limite	voce stabile inclusa nel limite		113.599,99	113.599,99	106.899,91	109.899,91
Elevate Qualificazioni - Articolo 17: indennità di risultato	Ulteriori voci rientranti nel limite	voce stabile inclusa nel limite		20.047,06	20.047,06	18.565,09	18.565,09
18.565,09Articolo 41 comma 3 del CCNL del 16.5.2001 segretari comunali	Ulteriori voci rientranti nel limite	voce stabile inclusa nel limite	retribuzione di posizione	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
Articolo 42 comma 2 del CCNL del 16.5.2001 segretari comunali	Ulteriori voci rientranti nel limite	voce stabile inclusa nel limite	retribuzione di risultato	8.786,33	8.786,33	8.555,76	8.555,76
Articolo 41 comma 4 del CCNL del 16.5.2001 segretari comunali	Ulteriori voci rientranti nel limite	voce stabile inclusa nel limite	maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali	12.394,98	12.394,98	9.484,15	9.484,15
Articolo 45 comma 1 del CCNL del 16.5.2001 segretari comunali	Ulteriori voci rientranti nel limite	voce stabile inclusa nel limite	retribuzione aggiuntiva per segreteria convenzionata	0,00	0,00	2.910,83	2.910,83
Articolo 41 comma 4 del CCNL del 16.5.2001 segretari comunali	Ulteriori voci rientranti nel limite	voce stabile inclusa nel limite	maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali Galleggiamento	7.490,73	7.490,73	5.205,02	5.205,02
Articolo 11 bis DL 135/2019	Ulteriori voci rientranti nel limite	voce stabile inclusa nel limite	riduzione delle facoltà assunzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo destinato al pagamento del lavoro straordinario	Ulteriori voci rientranti nel limite	voce stabile inclusa nel limite	Importo totale previsto da articolo 4 del CCDI 2018-2020: 27.650	27.650,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
PARTE STABILE ESCLUSA DAL LIMITE							
Articolo 79 comma 1 lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera a)): da un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	Incremento importo consolidato	voce stabile esclusa dal limite	Finanziate dal rinnovo contrattuale 2016-2018 83,20 x n 113 teste al 31/12/2015 (NO segretario, NO dirigenti, SI tempo determinato, NON considero tempo lavoro)	9.401,60	9.401,60	9.401,60	9.401,60
Articolo 79, comma 1, lettera a) (Articolo 67 comma 2 lettera b)): di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	Incremento importo consolidato	voce stabile esclusa dal limite	Differenziali p.e.o. CCNL 2016-2018	6.098,73	6.098,73	6.098,73	6.098,73
Articolo 79 comma 1 lettera b): da un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dall'anno 2022	Incremento importo consolidato	voce stabile esclusa dal limite	Finanziate dal rinnovo contrattuale 2019-2021 84,50 x n 113 teste al 31.12.2018 (NO segretario, NO dirigenti, SI tempo determinato, NON considero tempo lavoro)	9.548,50	9.548,50	9.548,50	9.548,50
Articolo 79 comma 1 lettera d): di un importo pari alle differenze tra vecchi importi e i nuovi importi delle progressioni relative all'anno 2022	Incremento importo consolidato	voce stabile esclusa dal limite	Differenziali p.e.o. CCNL 2019/2021 dei dipendenti in servizio al 01.01.2021	8.538,92	8.538,92		
Articolo 79 comma 1 bis: a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3	Incremento importo consolidato	voce stabile esclusa dal limite	Differenziali tra D3 e D1 di Amighetti, Galletti, Ghilardi, Levato	10.859,39	10.859,39		

<p>Articolo 79 comma 1 bis: a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3</p>	Incremento importo consolidato	voce stabile esclusa dal limite	Differenziali tra B3 e B1 di Lenzi, Maver, Palmieri	2.531,03	2.531,03		
PARTE VARIABILE INCLUSA NEL LIMITE							
<p>Articolo 79 comma 2 lettera b) (Articolo 67 comma 4): gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa</p>	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Integrazione 1,2% monte salari 1997	16.042,00	16.042,00	16.042,00	16.042,00
<p>Articolo 79 comma 2 lettera c) (Articolo 67 comma 5 lettera b)): gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016</p>	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite		0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Articolo 56-quater comma 1 lettera c): i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.</p>	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Proventi sanzioni del codice della strada art. 208 comma 5 lettera b)	17.516,67	17.516,67	16751,01	16751,01
<p>Articolo 79 comma 1 lett a) (Articolo 67 comma 2 lettera c)): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (importo per i ratei mensili residui dopo la cessazione (incluso ratei tredicesima e frazioni di mesi superiori a 15 giorni)</p>	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Ria cessanti in corso d'anno Cessanti nell'anno 2023: Anesa (NO scatti e NO anzianità), Maffei (cessa il 31.12), Novelli (cessa il 31.12), Cantù (34,47+5,40)*2,5	99,68	99,68		
<p>Articolo 79 comma 2 lett a) (Articolo 67 comma 3 lettera a)): risorse variabili derivanti dall'applicazione dell'art 43 della legge n° 449/97 e tenuto conto dell'art 15 comma 1 lettera d) del CCNL dell'1/4/99, come modificato dall'art. 4, comma 4 ccnl 5/10/2001) : convenzioni, sponsor, prestazioni verso terzi pubblici e privati</p>	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Risorse per personale ambito e sistema laghi - rimborsi per salario accessorio a carico dei restanti comuni	32.837,19	32.837,19	9.092,95	9.092,95
	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Risorse per personale ceduto parzialmente a altri comuni tramite convenzione - rimborsi per salario accessorio a carico dei restanti comuni (Galbiati, Ghidoni, Lenzi)	3.787,51	3.787,51	0,00	0,00
	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Convenzioni con soggetti pubblici	12.632,57	12.632,57	14.460,72	14.460,72
<p>Articolo 79 comma 2 lett a) (Articolo 67 comma 3 lettera c)): delle risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge Articolo 3 comma 57, legge 662/1996 Articolo 59, comma 1, D.Lgs. 446/1997</p>	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Recupero evasione ICI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<p>Articolo 79 comma 2 lett a) (Articolo 67 comma 3 lettera k)): delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) e a fronte della corrispondente riduzione iviprevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies</p>	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni nell'anno in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Articolo 79 comma 2 lett a) (Articolo 67 comma 3 lettera f)): risorse di cui all'art 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori)</p>	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite		0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Articolo 16 comma 4 e 5 D.L. 98/2011: 50% delle economie conseguenti alla realizzazione di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa</p>	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite		0,00	0,00	0,00	0,00

Altre voci di parte variabile ricomprese nel limite dell'articolo 23 comma 2 DLgs 75/2017	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Quota da risparmio per posizioni organizzative - una tantum	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione fondo per rispetto limite del tetto 2016	Importo variabile incluso nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Riduzione voce Risorse per personale ambito e sistema laghi	-9.497,30	-9.497,30	0,00	0,00
Elevate Qualificazioni - Ulteriori voci incluse nel tetto (convenzioni, ici...)	Ulteriori voci rientranti nel limite	voce variabile inclusa nel limite	Convenzioni	4.591,41	4.591,41	6.813,57	6.813,57
PARTE VARIABILE ESCLUSA DAL LIMITE							
Articolo 79 comma 2 lettera a) (Articolo 67 comma 3 lettera e)): risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL 1.4.1999. L'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Risparmi fondo lavoro straordinario anno precedente	2.306,60	2.306,60	41,73	41,73
Altre voci di parte variabile NON ricomprese nel limite dell'articolo 23 comma 2 DLgs 75/2017	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Risparmio salario accessorio quota non erogata per performance, eccetto economie per primi 10 giorni malattia Brunetta	3.185,20	3.185,20	4.569,35	4.569,35
Articolo 79 comma 3: in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	0,22% monte salari 2018 (T12 + T13 + T14 (solo parte tempo determinato) - Segretario - Dirigenti - arretrati contrattuali 2018)	6.109,28	6.109,28		
Articolo 79 comma 2 lettera a) (Articolo 67 comma 3 lettera a)): risorse variabili derivanti dall'applicazione dell'art 43 della legge n° 449/97 e tenuto conto dell'art 15 comma 1 lettera d) del CCNL dell'1/4/99, come modificato dall'art. 4, comma 4 ccnl 5/10/2001) : convenzioni, sponsor, prestazioni verso terzi pubblici e privati	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Sponsorizzazioni da parte di soggetti privati	747,66	747,66	2.019,04	2.019,04
Articolo 79, comma 2 lettera a) (Articolo 67 comma 3 lettera c)): delle risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge Articolo 70 ter CCNL 2016-2018	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Istat	4.126,03	4.126,03	3.924,81	3.924,81
Articolo 79 comma 2 lettera a) (Articolo 67 comma 3 lettera c)): delle risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge Articolo 1 comma 1091, legge 145/2018	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Incentivo recupero tributi IMU e TARI	12.925,15	12.925,15	11.569,01	11569,01
Articolo 79 comma 2 lettera a) (Articolo 67 comma 3 lettera c)): delle risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge Articolo 113 D.Lgs 50/2016	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Funzioni tecniche	6.321,87	6.321,87	4.399,95	4.399,95
Altre voci di parte variabile NON ricomprese nel limite dell'articolo 23 comma 2 DLgs 75/2017	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Indennità di ordine pubblico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Altre voci di parte variabile NON ricomprese nel limite dell'articolo 23 comma 2 DLgs 75/2017	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Straordinario per stupefacenti	4.126,03	4.126,03		
Articolo 33 comma 2 ultimo paragrafo DL 34 del 30.04.2019	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Adeguamento in diminuzione per garantire invarianza valore medio pro-capite Il fondo non viene ridotto in quanto già inferiore al tetto del 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 33 comma 2 ultimo paragrafo DL 34 del 30.04.2019	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Adeguamento in aumento per garantire invarianza valore medio pro-capite Il fondo non viene ridotto in quanto già inferiore al tetto del 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre voci di parte variabile NON ricomprese nel limite dell'articolo 23 comma 2 DLgs 75/2017	Importo variabile escluso dal limite	voce variabile esclusa dal limite	Risparmio salario accessorio - quota progetti rinviata	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo	Importo consolidato (Importo unico - Decurtazioni)	289.489,18
	Incremento importo consolidato	58.599,16

Importo variabile rientrante nel limite	73.418,31
Importo variabile escluso dal limite	39.847,82
Totale generale	461.354,47
Totale generale rientrante nel limite	374.528,48
Totale generale escluso dal limite	86.825,99
Totale generale	461.354,47

Dettaglio composizione "unico importo consolidato (articolo 67, comma 1)"

Descrizione	Dettaglio importo
CCNL 22.1.2004, articolo 31, comma 2: unico importo consolidato	404.042,00
CCNL 22.1.2004, articolo 32, comma 1: 0,62% monte salari 2001 esclusa quota dirigenza (2.611.942,03)	16.194,00
CCNL 22.1.2004, articolo 32, comma 2: 0,5% monte salari 2001 esclusa quota dirigenza (2.611.942,03)	13.060,00
CCNL 5.10.2001, articolo 4, comma 2 (RIA x cessati da anno 2000) (dato per anno 2012/2014):	3.206,97
CCNL 9.5.2006.CCNL economico 2004-2005, articolo 4, comma 1: 0,5% monte salari 2003 esclusa quota dirigenza (2.500.942,03)	12.503,00
CCNL 11.4.2008 CCNL normativo 2006 2009 economico 2006 2007, articolo 8, comma 2: 0,6% monte salari 2005 esclusa quota dirigenza	16.720,00
Riallineamento fondo progressione economica per effetto aumenti contrattuali (art. 29, comma 2 del ccnl 22.1.2004 e dichiarazioni conseguenti 1/2005, 1/2007, 1/2009)	1.162,00
Importo unico consolidato - totale	466.887,97

Tipo di destinazione	2023 (nuova costituzione)	2022 (anno precedente)
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa		
Indennità di comparto (articolo 33 CCNL 22 gennaio 2004)	51.791,69	52.584,43
Progressioni economiche già giuridicamente perfezionate (articolo 17 comma 2 lettera b CCNL 1 aprile 1999)	133.736,12	130.471,68
Totale parziale	185.527,81	183.056,11
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa		
Somma già destinata per le progressioni economiche decorrenti da 1 gennaio	0	13.886,12
Indennità di responsabilità	26.600,00	23.000,00
Indennità di turno, condizioni di lavoro, reperibilità, servizio esterno	35.900,00	33.700,00
Performance organizzativa (incluso obiettivi strategici)	84.155,45	69.294,90
Performance individuale (incluso premio individuale, convenzioni, sponsorizzazioni)	84.155,45	69.294,90
Altro (ici, istat, funzioni tecniche, progetto 208, imu e tari - quota da risparmio su posizioni organizzative)	45.015,75	54.922,46
Totale parziale	275.826,66	264.098,38
Destinazioni da regolare		
Risorse ancora da contrattare	0,00	0,00
Altre decurtazioni del fondo	0,00	0,00
Totale parziale	0,00	0,00
Importo totale destinazione fondo	461.354,47	447.164,49

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il fondo 2023 nella fase costitutiva rispetta i limiti di spesa imposti dalla normativa vigente e definisce quali somme devono essere destinate a remunerare gli istituti aventi carattere di certezza e stabilità, mediante le risorse fisse, senza sfiorare questo limite.

Relativamente alle risorse vincolate dalla normativa che le determina, queste sono indicate inizialmente come presunte, quindi monitorate nel corso dell'anno e definite in itinere.

La costituzione del fondo per il salario accessorio per l'anno 2023 dei dipendenti comunali, titolari di incarichi di elevata qualificazione inclusi, è compatibile con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il sistema contabile utilizzato dal Comune di Seriate è strutturato in modo da tutelare correttamente, in sede d'imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio, i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione del Comune di Seriate sono previsti i seguenti capitoli di spesa:

Capitolo 1813/16/2023 "fondo miglioramento efficienza servizi – risorse umane"

Capitolo 1813/17/2023 "fondo elevate qualificazioni (ex posizioni organizzative) – risorse umane"

Capitolo 1813/19/2023 "fondo progressione orizzontale – risorse umane"

Capitolo 3112/8/2022 "compensi per lavoro straordinario progetto contrasto alla vendita e spaccio stupefacenti – polizia locale e amministrativa"

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Dal rendiconto della gestione per l'anno 2022 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate.

Dall'erogazione e dalla distribuzione dello stesso risultano le seguenti "economie contrattuali del fondo" destinate a incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo oggetto del presente Contratto Integrativo (vedi Modulo I, Sezione II): **€ 4.535,32**

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie del Comune di Seriate ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Il fondo trova copertura come indicato nelle determinazioni dirigenziali:

- n. 1270 del 20 dicembre 2022 "impegno di spesa di € 330.289,92 per il pagamento del salario accessorio dei dipendenti per l'anno 2023"
- n. 1267 del 20 dicembre 2022 "Impegno di spesa di € 125.465,00 per il pagamento delle posizioni organizzative per l'anno 2023"
- n. 519 del 1° giugno 2023 "Costituzione in via definitiva del fondo salario accessorio elevate qualificazioni e restanti dipendenti anno 2023"

Firmato

Dirigente settore finanziario
Nicoletta Bordogna

